

Bruxelles, 17 dicembre 2015  
(OR. en)

15405/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0314 (NLE)**

---

---

**ASIM 176**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 677 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 677 final.

---

All.: COM(2015) 677 final

Strasburgo, 15.12.2015  
COM(2015) 677 final

2015/0314 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **1.1. Articolo 78, paragrafo 3, del trattato e attuali meccanismi temporanei di ricollocazione**

Nell'ambito della politica comune in materia di asilo, l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per affrontare situazioni di emergenza. Esso autorizza il Consiglio, su proposta della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Le misure temporanee previste da tale articolo sono di natura eccezionale e possono essere attivate solo quando i problemi causati ai sistemi di asilo dello o degli Stati membri dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi raggiungono una certa soglia di urgenza e gravità.

Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia perché confrontate con una situazione di emergenza: a norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio<sup>1</sup>, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri; a norma della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio<sup>2</sup>, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

Le persone che devono essere ricollocate in Svezia dall'Italia e dalla Grecia sono 1 369 ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e 4 358 ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.

Uno Stato membro può, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, notificare alla Commissione e al Consiglio, con le debite motivazioni, di essere confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le opportune proposte al Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalle suddette decisioni, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

Con lettera del 5 novembre 2015, la Svezia ha notificato alla Commissione e al Consiglio di trovarsi confrontata ad una situazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, adducendo le debite motivazioni e chiedendo un adattamento del meccanismo di ricollocazione a proprio favore. Con lettera dell'8 dicembre 2015, la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.

## **1.2. Attivazione dell'articolo 9 delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 a beneficio della Svezia**

La Svezia si trova a dover affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio.

Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari in Europa ha causato un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale in Svezia.

I dati Eurostat confermano il netto aumento dei richiedenti asilo in Svezia. Le domande di protezione internazionale sono aumentate di oltre il 60%: da 68 245 presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2014 sono passate a 112 040 nello stesso periodo del 2015.

Ultimamente si è inoltre registrato un incremento ancor più marcato del numero mensile di richiedenti protezione internazionale, che sono raddoppiati tra agosto e settembre (da 11 735 a 24 261), per arrivare a quota 39 055 in ottobre 2015 (aumento del 61% rispetto a settembre).

Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite (11 503 richiedenti per milione di abitanti).

La situazione della Svezia è inoltre complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato.

La situazione sopra descritta ha messo a dura prova il sistema di asilo svedese, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande.

L'attuale situazione migratoria in Svezia è pertanto unica nell'Unione: la pressione sulla capacità di tale paese di trattare le domande di protezione internazionale e fornire condizioni di accoglienza adeguate alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale impone quindi che siano sospesi temporaneamente gli obblighi in capo alla Svezia a titolo del meccanismo di ricollocazione e, se del caso, l'offerta di sostegno operativo.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **2.1. Sintesi della misura proposta**

Al fine di aiutare la Svezia ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio, la decisione proposta sospende per un anno gli obblighi in capo alla Svezia in quanto Stato membro di

ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e (UE) 2015/1601 del Consiglio.

Essa prevede l'offerta di sostegno operativo alla Svezia, come opportuno, attraverso pertinenti attività coordinate dall'EASO e, se necessario, da altre agenzie competenti.

Allo scadere della presente decisione la Svezia continua a essere tenuta a ricollocare sul proprio territorio le 1 369 persone assegnate ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e le 4 358 persone assegnate ai sensi della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, provenienti dall'Italia e dalla Grecia. Essa deve presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure concrete che intende adottare per garantire l'efficacia dei suoi sistemi di asilo e migrazione e riprendere la ricollocazione quando la sospensione cessa di avere effetto.

La presente decisione non incide sulla situazione dei cittadini di paesi terzi che sono già stati ricollocati in Svezia ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio

## **2.2. Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **2.3. Sussidiarietà**

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

In questo settore l'Unione europea ha esercitato tali competenze emanando la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Poiché la presente misura consiste nel sospendere gli obblighi di uno Stato membro a norma delle suddette decisioni in situazioni di emergenza e nel fornire sostegno operativo supplementare coordinato dalle agenzie dell'Unione, può essere adottata solo dall'Unione europea.

## **2.4. Proporzionalità**

Data l'urgenza e la gravità della situazione derivante dall'afflusso già descritto, la sospensione dell'azione unionale attualmente in corso nei confronti della Svezia e l'offerta di sostegno operativo supplementare non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo: affrontare la situazione in modo efficace. La sospensione si riferisce solo alla Svezia, è temporanea e non pregiudica i diritti dei richiedenti protezione internazionale che sono già stati ricollocati in Svezia.

## **2.5. Impatto sui diritti fondamentali**

Non sono pregiudicati i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), dei richiedenti protezione internazionale che rientrano nel campo d'applicazione delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601. La

sospensione degli obblighi in capo alla Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione si riferisce solo a detto paese, è temporanea e non pregiudica i richiedenti già ivi ricollocati.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
- (2) Conformemente all'articolo 80 TFUE, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
- (3) Sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE il Consiglio ha adottato due decisioni che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. A norma della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio<sup>4</sup>, 40 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri. A norma della decisione (UE)

---

<sup>3</sup> GU C del , pag. .

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

2015/1601 del Consiglio<sup>5</sup>, 120 000 richiedenti protezione internazionale devono essere ricollocati dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri.

- (4) Ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e dell'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalle suddette decisioni, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.
- (5) La Svezia è confrontata a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo territorio dovuto al brusco spostamento dei flussi migratori. L'8 dicembre 2015 la Svezia ha formalmente chiesto la sospensione dei suoi obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.
- (6) Il considerevole aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere dell'Unione e dei movimenti secondari in Europa ha fatto registrare in Svezia un'impennata del numero dei richiedenti protezione internazionale, entrati nell'Unione principalmente dall'Italia e dalla Grecia.
- (7) I dati Eurostat confermano il netto aumento dei richiedenti asilo in Svezia. Il numero delle domande di protezione internazionale è aumentato di oltre il 60%, passando da 68 245 presentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2014 a 112 040 presentate nello stesso periodo del 2015.
- (8) Ultimamente si è inoltre registrato un incremento del numero mensile di richiedenti protezione internazionale, che sono raddoppiati tra agosto e settembre (da 11 735 a 24 261), per arrivare a quota 39 055 in ottobre 2015 (aumento del 61% rispetto a settembre).
- (9) Nel 2015 la Svezia è stata di gran lunga il paese dell'Unione con il numero più elevato di richiedenti protezione internazionale pro capite (11 503 richiedenti per milione di abitanti).
- (10) La situazione della Svezia è inoltre ulteriormente complicata dall'aumento significativo del numero di minori non accompagnati verificatosi negli ultimi tempi, con un richiedente su quattro che dichiara di essere un minore non accompagnato.
- (11) La situazione sopra descritta ha messo a dura prova il sistema di asilo svedese, con gravi conseguenze pratiche sul terreno per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e la capacità del sistema di asilo di trattare le domande. Per contribuire ad alleviare la forte pressione che la Svezia deve affrontare, gli obblighi della Svezia in

---

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 dovrebbero essere sospesi per un anno.

- (12) La sospensione dovrebbe essere integrata, come opportuno, da misure di sostegno supplementari coordinate dall'EASO e, se necessario, da altre agenzie competenti.
- (13) La Svezia dovrebbe presentare al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.
- (14) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*  
**Oggetto**

La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, al fine di aiutare tale Stato membro ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

*Articolo 2*  
**Sospensione degli obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523  
e (UE) 2015/1601**

Gli obblighi della Svezia in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio è sospesa fino al... [*un anno dalla data di adozione della presente decisione del Consiglio*]

*Articolo 3*  
**Sostegno operativo alla Svezia**

Per aiutare la Svezia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui suoi sistemi di asilo e migrazione, le è fornito sostegno specifico, come opportuno, attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO e, se necessario, da altre agenzie competenti.

*Articolo 4*  
**Misure complementari a carico della Svezia**

Entro [*un mese dall'entrata in vigore della presente decisione*] la Svezia presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia contenente le misure che intende adottare per garantire l'efficacia dei propri sistemi di asilo e migrazione e riassumere i propri obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601.

*Articolo 5*  
**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*